

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro, diversamente il parere sarà contrario, dell'emendamento 1.100, perché riguarda la questione del pubblico ufficiale che ho già illustrato precedentemente.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103, altrimenti esprimo parere contrario. La questione fa riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna, per quanto riguarda il testo proposto, dovrebbe essere superiore ai tre anni. Si esprime il predetto parere perché, pur condividendo le sollecitazioni e lo spirito di questi emendamenti, rilevo che ci sono profili di illegittimità costituzionale, in quanto esiste tutta una serie di reati molto più gravi per i quali non si pone questo tema, quindi il trattamento diversificato creerebbe profili di illegittimità costituzionale.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.104. Rammento soltanto che in teoria per questi reati, come per altri di tale specie, si prevede sia l'arresto in flagranza facoltativo che l'ordinanza di custodia cautelare; è stata tuttavia esclusa da un punto di vista sistematico la possibilità di potervi procedere in occasione delle udienze dibattimentali.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.105 altrimenti esprimo parere contrario.

Quanto agli emendamenti 1.106 e 1.107, che riguardano il tema della prescrizione, parimenti c'è un invito al ritiro o l'espressione di un parere contrario, in quanto si tratta di un tema che verrà affrontato proprio in questi giorni dalla Commissione giustizia e perché si inserisce la più grave ipotesi di depistaggio aggravato tra quelle che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 157 del codice penale. Inoltre - questo è veramente grave - le ipotesi più lievi, per profili di ragionevolezza e di corrispondenza d'ordine costituzionale, non possono essere inserite per evitare trattamenti di disuguaglianza. Invito quindi al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 che, se accolta, mi porterà ad esprimere un parere favorevole. Propongo la soppressione del primo capoverso delle premesse, dalle parole «l'articolo 7» fino alle parole «elementi probatori», perché fa riferimento a fatti specifici che riguardano la questione con l'Egitto, con cui non vorremmo entrare in guerra.

Il secondo capoverso va bene, mentre, per quanto concerne il dispositivo, va bene la parte iniziale dell'impegno al Governo «a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno in esame»; eliminerei però la restante parte. Come detto, qualora i proponenti accettassero la proposta di riformulazione, il parere sarebbe favorevole all'accoglimento.

Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, che è favorevole a tutte le proposte presentate, compreso l'emendamento aggiuntivo 2.0.100.

CHIavaroli, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sesto comma, sopprimere le parole: «alla reclusione superiore a tre anni».

1.103

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, sopprimere le parole: «superiore a tre anni».

1.104

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», dopo il settimo comma, inserire il seguente:

«Nei casi di cui al terzo comma non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale».

1.105

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sopprimere l'ottavo comma.

1.106

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "375"».

1.107

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «375», sopprimere le seguenti: «terzo comma».

G1.100

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI, CAMPANELLA

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio»,

premesso che:

L'articolo 7, n. 5 del codice penale stabilisce che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero ogni reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana; sono di dolosa attualità le modalità opache con le quali la magistratura egiziana, anche secondo le nostre autorità, sta portando avanti le indagini sull'omicidio del

cittadino italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio scorso al Cairo in circostanze che la Farnesina ha definito subito «misteriose». Dal ritrovamento del suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, si sono susseguite varie ipotesi, ma sembra certo che lo studente friulano sia stato sottoposto a torture, e che strutture, anche parallele agli organi di sicurezza dello stato africano, possano essere coinvolte nei successivi inquinamenti degli elementi probatori;

si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'odg in esame, prevedendo di estendere l'ambito di applicazione della giurisdizione penale attraverso la modifica dell'articolo 7, n. 5 c.p., ri-comprendendovi le ipotesi di reato di frode in processo penale e di depistaggio, come risultanti dal vaglio parlamentare, quando accaduti all'estero e comunque compiuti ai danni di cittadini italiani o dell'Unione europea.

G1.100 (testo 2)

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI, CAMPANELLA

Approvato

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio»,

premesso che si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno in esame.

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.